



## *Regione Autonoma della Sardegna*

**Deliberazione n. 39/11 del 22.11.2001**

Oggetto: L.R. 14/09/1993, N. 40 e relative direttive di attuazione (n. 34/73 del 8.8.2000)  
Aiuto n. 250/2001 (ex 611/93). Misure di aiuto a favore dell'industria alberghiera.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, riferisce che con lettera del 2.11.2000, nell'ambito della procedura di opportune misure di cui all'art. 88, paragrafo 1, sono state comunicate alla Commissione Europea, al fine di renderle compatibili con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le modifiche apportate al regime di aiuti n. 611/93 concernente misure di aiuto a favore dell'industria alberghiera della Regione Sardegna (L.R. 14.09.1993, n. 40).

In seguito all'esame delle informazioni fornite dall'Assessorato del Turismo, la Commissione ha rilevato che al regime erano state apportate modifiche diverse da quelle tecniche strettamente necessarie per renderlo compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, per cui ha ritenuto che il regime così modificato costituisse un regime nuovo, la cui entrata in vigore, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato, restava subordinata all'approvazione preliminare.

Detto regime, che ha come base giuridica la L.R. 40/93 e le relative direttive istruttorie, iscritto nel registro degli aiuti notificati con il n. 250/2001, scadrà il 31.12.2006.

I beneficiari e destinatari del regime sono le imprese ubicate nella Regione Sardegna, la quale può beneficiare di aiuti a finalità regionale in virtù della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato.

Oggetto del regime sono gli investimenti produttivi (investimenti iniziali) e più precisamente gli investimenti in capitale fisso relativi a:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;



## *Regione Autonoma della Sardegna*

- avviamento di una attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento).

Gli aiuti sono concessi sotto forma di abbuono d'interessi del 60% del tasso di riferimento. La durata del prestito è ventennale, con un periodo di preammortamento di 4 anni; la quota, ossia il rapporto espresso in percentuale, tra l'ammontare del prestito e l'ammontare dell'investimento ammissibile, è pari al 75%.

L'intensità di aiuto, espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN), prevista dal regime è del 13,67%.

Per essere ammissibili agli aiuti all'investimento disposti dal regime, i beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. gli investimenti dovranno essere finanziati mediante un apporto minimo del 25% di risorse proprie esenti da qualsiasi aiuto;
2. gli aiuti all'investimento iniziale del presente regime sono subordinati al mantenimento in essere dell'investimento in questione per un periodo minimo di cinque anni;
3. le imprese in difficoltà sono escluse dal beneficio degli aiuti;
4. gli investimenti di sostituzione sono esclusi dal regime;
5. le domande di aiuto devono essere presentate **“prima”** dell'inizio dell'esecuzione dei progetti di investimento:

Le spese ammissibili possono riguardare: terreni, fabbricati e impianti.

Il regime **“non è”** cumulabile con altri regimi di aiuto.

La Commissione Europea, con nota del 11/06/01 n. D/289094, avendola ritenuta compatibile con il Trattato CE in virtù delle deroghe di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c), ha comunicato di non sollevare obiezioni sulla misura riguardante gli aiuti di Stato a favore dell'industria alberghiera.

Nell'occasione la Commissione Europea ha ribadito che non trova applicazione l'art. 8 della L.R. 40/93 laddove ammette la retroattività dei benefici per le spese sostenute entro un anno dal contratto di compravendita per l'acquisto dell'area ed ha autorizzato la prosecuzione del regime di aiuto per



## *Regione Autonoma della Sardegna*

l'impegno dell'Assessorato, assunto con nota n. 6089 del 10/04/2001, di procedere in tal senso, modificando l'articolo 8.

Pertanto, prosegue l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, è necessario impartire precise direttive alle Banche convenzionate in relazione alle istanze presentate fra il 1.1.2000 ed l'11.6.2001.

A tal fine si ritiene opportuno considerare validamente prodotte ed ammissibili alle agevolazioni citate - secondo il nuovo regime - tutte le domande di contributo presentate dal 1.1.2000 fino all'11.6.2001 per le quali gli imprenditori abbiano successivamente avviato la realizzazione del programma di investimento, fermo restando che non potranno in alcun caso essere ammesse spese sostenute prima della presentazione delle domande, ancorché riferite alla fattispecie disciplinata dall'art. 8 della L.R. 40/93.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

Condividendo quanto rappresentato dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

#### **DELIBERA**

- 1 - Di ritenere ammissibili le istanze presentate dopo il 31.12.1999, alle quali dovrà essere applicato il nuovo regime di aiuto n. 250/2001 e per le quali quindi, non potrà trovare applicazione l'art. 8 della L.R. 40/93 laddove ammette la retroattività dei benefici per le spese sostenute entro un anno dal contratto di compravendita per l'acquisto dell'area.
- 2 - Di definire il pregresso al 31.12.99 così come precedentemente stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/73 dell'8.8.2000, con l'applicazione della disciplina allora in vigore, e nei limiti degli stanziamenti disponibili alla medesima data, alle domande regolarmente presentate entro il 31.12.99.
- 3 - Di dare mandato all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio per la predisposizione di apposito disegno di legge di adeguamento alle direttive comunitarie che preveda, in particolare, la modifica dell'art. 8 della L.R. 40/93 nel senso indicato dalla Commissione Europea.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to: Leo

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Pili